



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2011, proposto da: Sovreco Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Zimatore, presso il cui studio ha eletto domicilio in Catanzaro, via Buccarelli, 49;

contro

Regione Calabria, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iannello, presso il cui studio ha eletto domicilio in Catanzaro, via Crispi, 18; Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

per l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione regionale in merito all'istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di "Ampliamento della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi con selezione dei rifiuti urbani e assimilabili, smaltimento della frazione umida e di rifiuti non pericolosi tal quali o pretrattati in discarica, per rifiuti misti con recupero di biogas, stoccaggio temporaneo della frazione secca".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

In data 19 aprile 2010 la ricorrente società ha presentato istanza finalizzata al rilascio, da parte della Regione Calabria, Dipartimento delle Politiche dell'Ambiente, dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di *“Ampliamento della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi con selezione dei rifiuti urbani e assimilabili, smaltimento della frazione umida e di rifiuti non pericolosi tal quali o pretrattati in discarica, per rifiuti misti con recupero di biogas, stoccaggio temporaneo della frazione secca”*.

Afferma la ricorrente di avere già ottenuto, con D.D.G. n. 12382 del 20 agosto 2007, all'esito della procedura di VIA, il decreto di compatibilità ambientale sul medesimo progetto di ampliamento della piattaforma di smaltimento di rifiuti non pericolosi. In relazione a detto progetto è poi tutt'ora in corso la procedura di adeguamento del termine di durata del decreto di compatibilità ambientale da tre a cinque anni.

Risultando decorsi i termini di legge per l'adozione del provvedimento richiesto, la ricorrente ha proposto il presente gravame avverso il silenzio tenuto dall'Amministrazione regionale lamentando violazione dell'articolo 2 della legge 241/1990, dell'art. 29 quater del d. lgs. 152/2006 e dell'art. 32 del regolamento regionale n. 3/2008 e chiedendo che venga accertata l'illegittimità del silenzio

serbato dall'amministrazione intimata con conseguente condanna della stessa ad emanare il provvedimento espresso richiesto e contestuale richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di inottemperanza all'ordine del tribunale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione regionale affermando l'infondatezza della richiesta della ricorrente in quanto nessun silenzio vi sarebbe stato avendo l'amministrazione comunicato, con nota prot. n. 0120138 del 26 settembre 2011, i motivi ostativi al rilascio della richiesta proroga, del giudizio di compatibilità ambientale (D.D.G. n. 12382 del 20/08/2007) per come risultanti dall'istruttoria condotta, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, proroga ritenuta pregiudiziale alla definizione del giudizio del procedimento di rilascio dell'AIA.

Alla camera di consiglio del primo dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Preliminarmente deve precisarsi che sono due i procedimenti che riguardano la ricorrente e che pendono presso gli uffici dell'amministrazione regionale: il primo concerne la procedura di adeguamento del termine di durata del decreto di compatibilità ambientale del 20 agosto 2007 e l'altro l'istanza del 19 aprile 2010 intesa al rilascio dell'AIA sul progetto relativo all'ampliamento della piattaforma dei rifiuti non pericolosi.

In merito al primo procedimento, la Regione ha inviato in data 26 settembre 2011 comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di proroga del decreto n. 12382 del 20 agosto 2007, ex art. 10 bis della legge 241/1991, mentre in merito alla istanza inoltrata in data 19 aprile 2010 nessuna comunicazione risulta intercorsa tra la ricorrente e l'ente competente.

In merito a tale condotta va affermato che, a prescindere dall'esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva, l'obbligo di provvedere sussiste comunque in tutte quelle ipotesi in cui, in relazione al dovere di correttezza e di

buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima (cfr.: Cons. Stato Sez. V 22-11-1991 n. 1331).

Il meccanismo del silenzio, nel “rito speciale” disciplinato dall'art. 117 c.p.a. , è diretto ad accertare se l'inerzia serbata da una Pubblica Amministrazione in ordine all'istanza del privato violi, o meno, l'obbligo di adottare il provvedimento esplicito, richiesto con l'istanza stessa .

Scopo del ricorso contro il silenzio rifiuto, quindi, è ottenere un provvedimento esplicito dell'Amministrazione, che elimini lo stato di inerzia ed assicuri al privato una decisione che investe il merito della sua pretesa (ex multis: Cons. Stato: Sez. VI 10 giugno 2003 n. 3279; Sez. V 12 ottobre 2004 n. 6528; Sez. V 26 aprile 2005, n. 1913; Sez. V 5 febbraio 2007, n. 457).

Alla luce dei fatti esposti va affermata, dunque, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con provvedimento espresso sulla istanza presentata dalla ricorrente società in data 19 aprile 2010 e per la quale risulta scaduto il termine assegnato dalla normativa richiamata. Al riguardo, infatti, in disparte ogni rilievo da annettersi all'argomento dedotto solo in sede difensiva dalla Regione Calabria secondo cui il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione non può essere completato se non si conclude favorevolmente quello relativo alla proroga della compatibilità ambientale, rimane il dato di fatto incontrovertibile che alcun avviso è stato espresso dalla resistente Regione in maniera formale sulla istanza di cui è questione.

Attesa la non altrimenti giustificata inerzia dell'amministrazione, il Collegio dichiara l'illegittimità del comportamento inerte mantenuto dalla stessa sulla istanza presentata e dichiara l'obbligo della Regione Calabria di provvedere in maniera espressa sulla ricordata istanza entro il termine di giorni trenta decorrente

dalla notificazione ovvero dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Calabria ed ordina alla resistente amministrazione, in persona del responsabile del settore competente, di provvedere sulla istanza presentata dalla ricorrente in data 19 aprile 2010 nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza .

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Anna Corrado, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)